DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

# Art. 25

## Trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino

Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale trattamento non e' cumulabile, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, con stipendi, assegni o indennita' derivanti da rapporti di pubblico impiego; la stessa disposizione si applica anche alle indennita' e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.".

Versione in vigore dal 2 luglio 1992, non più in vigore dal 1 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti |
| Estremi | Decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-ed-altre-325-1992/art-25-trattamento-economico-dei-segretari-generali-delle-autorita-di-bacino/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it